

Violazione delle norme sulla tenuta dei centri di allevamento della fauna selvatica

Cons. Stato, Sez. VI 31 gennaio 2024, n. 967 - Simonetti, pres.; Lobis, est. - Stecher (avv.ti Mazzeo e Senoner) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti Roilo, Segna, Plancker e Graziani).

Caccia e pesca - Caccia - Centro di allevamento di fauna selvatica - Allevamento di cervidi (fra i quali un cervo) per la produzione di carne - Violazione delle norme sulla tenuta dei centri di allevamento della fauna selvatica - Numero di animali tenuti superiore a quello ammesso - Prelievo d'ufficio dei cervi presenti nel recinto privato.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in esame il ricorrente ha impugnato la sentenza del TRGA Bolzano n. 199/2022 con la quale è stato respinto il ricorso avverso il decreto dell'Assessore provinciale all'Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile n. 2241/2021 del 25.11.2021 concernente "Prelievo d'ufficio dei cervi presenti nel recinto di Stecher Stefan a Resia".

1.1. La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

Il ricorrente era stato autorizzato nel 2011 dalla Ripartizione Foreste della Provincia di Bolzano (doc. 5) a condurre sulla p.f. 570/1 in PT 622/II CC Resia un allevamento di massimo 4 cervidi (fra i quali un cervo) per la produzione di carne.

A partire dal 2017 l'Ufficio caccia e pesca aveva ripetutamente accertato che l'allevamento non rispettava le esigenze del benessere degli animali e che venivano violate le norme sulla tenuta dei centri di allevamento della fauna selvatica. L'ufficio competente accertava in occasione di molteplici sopralluoghi tra l'altro che il numero di animali tenuti era superiore a quello ammesso (da ultimo 7 capi, di cui 2 cervi), il terreno all'interno del recinto era molto umido e il manto erboso per lo più distrutto e non più in grado di rigenerarsi, il terreno a disposizione degli animali era paludoso e pieno di escrementi, non avevano spazi in cui ritirarsi, né superfici ombreggiate, l'offerta di pascoli nel periodo vegetativo non era sufficiente, per cui gli animali dovevano essere foraggiati tutto l'anno.

Con provvedimento del 24.11.2020 al ricorrente veniva revocata ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 14/1987 l'autorizzazione a gestire il centro di allevamento di fauna selvatica con ordine di allontanamento dei capi di bestiame selvatico dal centro entro il 31.1.2021.

Il ricorso gerarchico presentato dall'odierno ricorrente veniva respinto con delibera di Giunta provinciale n. 427 del 18.5.2021 che confermava la revoca dell'autorizzazione alla gestione dell'allevamento.

Il ricorrente chiedeva più volte una proroga del termine per smantellare il centro di allevamento, che l'amministrazione ha sempre concesso, tuttavia i termini cadevano più volte senza che il centro venisse smantellato. Con nota del 3.11.2021 la Ripartizione Foreste della Provincia impose un ultimo termine, quello del 15.11.2021, annunciando nel contempo che l'inosservanza di tale termine avrebbe comportato la rimozione d'ufficio del centro.

Dopo un sopralluogo dei veterinari dell'Azienda Sanitaria, avvenuto il 19.10.2021, il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria il 25.10.2021 informava l'Ufficio Caccia e Pesca dello stato complessivo di trascuratezza del centro di allevamento, del cattivo stato di salute di un cervo e della conseguente violazione delle disposizioni sulla tutela animale. L'assessore competente disponeva quindi con decreto n. 2241/2021 del 25.11.2021 l'abbattimento degli animali.

1.2 Avverso il Decreto n. 2241/2021 del 25.11.2021 è stato proposto ricorso, chiedendone l'annullamento, dinanzi al TRGA di Bolzano basato su quattro motivi:

(I). Violazione ovvero errata applicazione degli articoli 2, 4 e 29, co. 2, legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14. Incompetenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

(II). Violazione ovvero errata applicazione dell'art. 29, co. 2, legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, sviamento di potere nonché per motivazione omessa ovvero insufficiente, fatta valere anche sotto il profilo della violazione dell'art. 7, legge provinciale n. 17/1993.

(III). Violazione ovvero errata applicazione dell'art. 29, co. 2, legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 nonché dell'art. 1, legge provinciale 17/1993. Eccesso di potere per sproporzionalità, illogicità manifesta e motivazione omessa ovvero insufficiente, fatto valere anche sotto il profilo della violazione dell'art. 7, legge provinciale 17/1993.

(IV). Violazione ovvero errata applicazione dell'art. 14 ss. legge provinciale 17/1993.

Il TRGA ha respinto il ricorso in quanto ha ritenuto che:

- dagli artt. 19 e 19/ter, l.p. n. 14/1987 è possibile evincere che nella Provincia di Bolzano la fauna selvatica tenuta all'interno di centri di allevamento sarebbe equiparata alla fauna selvatica vivente in stato di naturale libertà e che la legge

provinciale sarebbe quindi applicabile a tutti gli animali appartenenti alla fauna selvatica locale, non solo a quelli in stato di libertà;

- risulta inoltre dall'art. 19 che la fauna selvatica, tenuta nei recinti è equiparata alla fauna selvatica vivente in libertà;
 - il decreto rileva che con delibera n. 427 del 18 maggio 2021 la Giunta provinciale ha confermato la revoca del 24 novembre 2020 (prot. n. 800859) a condurre un centro di allevamento di cervi. Con lettera del 3 novembre 2021 il termine per lo smantellamento dell'allevamento è stato ulteriormente prorogato al 15 novembre 2021. Nell'atto amministrativo era stato preventivamente comunicato che la non osservanza dei termini avrebbe comportato la rimozione d'ufficio del centro d'allevamento. Lo smantellamento non è avvenuto nei termini prescritti, per cui se ne deduce che il provvedimento impugnato è una misura esecutiva dello smantellamento ordinato d'ufficio del centro di allevamento di cervi a Resia in quanto il ricorrente non ha ottemperato al relativo ordine, per cui l'amministrazione si è vista costretta ad eseguire essa stessa il provvedimento nel frattempo divenuto inoppugnabile;
 - il ricorrente aveva richiesto varie proroghe che l'amministrazione aveva concesso, ma che il ricorrente stesso non ha volutamente rispettato;
 - il fatto che il veterinario del Servizio Sanitario dopo un sopralluogo abbia constatato lo stato di trascuratezza degli animali ed abbia quindi denunciato la violazione delle norme che tutelano gli animali, ha rafforzato l'urgenza dell'intervento dell'assessore provinciale;
 - il provvedimento adottato rientra fra i compiti spettanti all'assessore provinciale competente previsti dall'art. 29 di controllo della selvaggina;
 - il provvedimento esecutivo di smantellamento del centro di allevamento fauna selvatica è espressione di una competenza amministrativa strettamente collegata alla revoca della gestione di un allevamento, che l'amministrazione nel caso di specie ha pronunciato;
 - l'autorità è intervenuta d'ufficio dopo aver accertato l'inattività del ricorrente ed ha stabilito in che modo applicare l'ordine di smantellamento dell'allevamento;
 - il provvedimento esecutivo non necessita di particolare motivazione e le indicazioni riportate nelle premesse del provvedimento paiono sufficienti per rappresentare i motivi che hanno portato l'autorità a decidere in tal modo;
 - il ricorrente teneva gli animali per la produzione di carne e offriva pietanze di selvaggina nei suoi due esercizi stagionali di somministrazione di pasti e bevande; la selvaggina veniva allevata per questo scopo e tenuta in cattività fino al suo abbattimento, per cui l'abbattimento rappresenta la fine naturale di questi animali; l'azione dell'amministrazione che è in coerenza con lo scopo per cui l'allevamento era stato autorizzato, ha disposto per lo smantellamento d'ufficio dell'allevamento e l'abbattimento dei capi di bestiame;
 - si tratta, nel caso del provvedimento impugnato, di un provvedimento vincolato per il quale, per giurisprudenza consolidata, non sussiste fundamentalmente necessità di comunicare l'avvio del procedimento, determinante era nel caso di specie l'accertamento che lo smantellamento dell'allevamento non fosse stato eseguito dall'odierno ricorrente entro i termini stabiliti;
 - nonostante ciò il ricorrente era stato messo al corrente con nota del 3.11.2021 degli ulteriori passi che avrebbe intrapreso l'amministrazione in caso di sua inattività;
 - la decisione sulle modalità di smantellamento dell'allevamento, in quanto decisione che compete esclusivamente all'autorità, non necessita di alcuna partecipazione da parte dell'interessato;
 - il ricorrente, anche nel presente procedimento, non ha indicato cosa egli avrebbe potuto rappresentare in caso di sua partecipazione al procedimento, al fine di ottenere un provvedimento di contenuto diverso.
2. Avverso la decisione del TRGA il ricorrente ha proposto appello basato su 5 motivi:
- (i) Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 4, 19, 19/ter e 29, comma 2, l.p. 14/1987 e dell'art. 14 preleggi; eccesso di potere per travisamento di fatti e difetto istruttorio.
 - (ii) Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, l.p. 17 luglio 1987, n. 14; eccesso di potere per travisamento di fatti, difetto istruttorio, sviamento e motivazione carente o insufficiente, anche quale violazione dell'art. 7, l.p. 17/1993. Violazione del principio di legalità e della tutela della proprietà privata di cui all'art. 42 Cost, all'art. 1 del primo protocollo alla CEDU e all'art. 17 della Carta di Nizza. Ingiustizia manifesta.
 - (iii) Error in iudicando e in procedendo: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, l.p. 14/1987 e dell'art. 1, l.p. 17/1993; eccesso di potere per sproporzionalità, illogicità manifesta e motivazione carente o insufficiente, anche quale violazione dell'art. 7, l.p. 17/1993. Mancata pronuncia. Violazione degli artt. 101 e 103 Cost e dell'art. 7 c.p.a.
 - (iv) Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 e ss, l.p. 17/1993. Motivazione contraddittoria ed illogica.
 - (v) Error in iudicando e in procedendo. Violazione dell'art. 26 c.p.a. e degli artt. 91 e ss. c.p.c. Erroneo regolamento delle spese di lite di primo grado.
- 2.1. La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita con atto depositato il 21.11.2022, chiedendo il rigetto dell'appello.
- 2.2. Con decreto monocratico del 4.11.2022 è stata respinta istanza di provvedimento monocratico.
- 2.3. Con ordinanza collegiale del 28.11.2022 è stata accolta l'istanza cautelare e sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, fissando per la discussione del ricorso nel merito l'udienza del giorno 04.05.2023 e disponendo a carico della

parte appellante il deposito di adeguata documentazione dalla quale emerge la quantità e la specie dei capi che si trovano all'interno dell'allevamento.

2.4. In data 23.4.2023 l'appellante ha depositato una dichiarazione con allegata foto concernente la quantità e specie dei capi all'interno dell'allevamento.

2.5. In vista dell'udienza di merito l'appellante ha depositato memoria difensiva.

2.6. Alla pubblica udienza del 4 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. L'appello è infondato.

3.1. Va premesso in fatto che emerge dagli atti e dai documenti delle parti:

- che trattasi di centro di allevamento a scopo alimentare, su 4000 mq per 4 capi al massimo di cui all'autorizzazione provinciale del 26.4.2011 (doc. 4 c dell'appellante);

- che a partire dal 2017 è stato accertato dagli organi competenti di sorveglianza che i capi non venivano tenuti in modo adeguato e in zona paludosa con insufficienti superfici di rifugio;

- che il provvedimento di revoca del permesso di allevamento Prot. N. 800859 del 24.11.2020, adottato per il venir meno dei presupposti di cui all'art. 19, comma 2 della l.p. n. 14/1987, è stato confermato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 427 del 18 maggio 2021 di rigetto del ricorso gerarchico;

- che tale delibera n. 427 del 18 maggio 2021 non è stata impugnata e che tale circostanza non è stata contestata dalla parte appellante;

- che prima del provvedimento di abbattimento dei cervi del novembre del 2021 qui impugnato c'erano state due proroghe del termine ultimo per procedere allo smantellamento dell'allevamento, nonché una comunicazione di mancata idoneità dell'area alternativa proposta dall'appellante per lo spostamento dell'allevamento;

- che dal provvedimento di abbattimento n. 22414 del 25.11.2021 emerge tra l'altro, che *"I medici veterinari dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige, dott. Andrea Collini e dott.ssa Marion Tartarotti il giorno 19 ottobre 2021 hanno svolto un sopralluogo presso il centro, dalla successiva comunicazione del servizio veterinario presso l'azienda sanitaria dell'Alto Adige all'ufficio caccia e pesca del 25 ottobre 2021 si evince lo stato di trascuratezza complessivo del centro di allevamento, inoltre è stato evidenziato il cattivo stato di salute di un cervo e la conseguente violazione delle disposizioni sulla tutela animale"* e che *"Dall'estesa documentazione della procedura amministrativa relativa al centro di allevamento di Stecher Stefan a Resia si desume una situazione precaria e totalmente priva delle condizioni richieste dalla legge che necessita di un'azione urgente. Il titolare del centro non ha ottemperato alle richieste delle autorità preposte, per cui si rende necessario un intervento d'ufficio"* e che *"con lettera del 3 novembre 2021 (Prot. N. 847044), il termine per lo smantellamento dell'allevamento è stato ulteriormente prorogato al 15 novembre 2021. Nell'atto amministrativo era stato preventivamente comunicato che la non osservanza dei termini avrebbe comportato la rimozione d'ufficio del centro d'allevamento. Lo smantellamento non è avvenuto nei termini prescritti"*.

3.1.1. Dal riassunto dei fatti emerge, quindi, che dal punto di vista giuridico - in seguito alla revoca del permesso di allevamento, disposta con provvedimento Prot. N. 800859 del 24.11.2020 e confermata con delibera della Giunta provinciale n. 427 del 18 maggio 2021 di rigetto del ricorso gerarchico divenuta esecutiva - l'allevamento è stato gestito senza autorizzazione, per cui a partire da tale data l'allevamento dei capi nel luogo in questione è da considerare illegittimo.

3.1.2. Con il primo motivo di impugnazione (rubricato: *Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 4, 19, 19/ter e 29, comma 2, l.p. 14/1987 e dell'art. 14 preleggi; eccesso di potere per travisamento di fatti e difetto istruttorio*) si sostiene l'inapplicabilità della l.p. n. 14/1987 alla fattispecie in esame per essere gli animali dell'appellante nati all'interno del centro di allevamento e non in stato di libertà, come sarebbe attestato dal registro degli carichi e scarichi prodotto, fatto che escluderebbe che gli stessi possano essere considerati animali selvatici. Secondo l'appellante, come fauna selvatica ai sensi dell'art. 19, l.p. n. 14/1987 potrebbero, semmai, essere considerati solo gli animali nati in libertà e successivamente catturati e riportati in un centro di allevamento, ma giammai gli animali nati e cresciuti in cattività, considerato che gli stessi mai hanno vissuto in stato di libertà.

3.1.2.1. Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato: *Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, l.p. 17 luglio 1987, n. 14; eccesso di potere per travisamento di fatti, difetto istruttorio, sviamento e motivazione carente o insufficiente, anche quale violazione dell'art. 7, l.p. 17/1993. Violazione del principio di legalità e della tutela della proprietà privata di cui all'art. 42 Cost, all'art. 1 del primo protocollo alla CEDU e all'art. 17 della Carta di Nizza. Ingiustizia manifesta*), si censura l'erroneità della sentenza sostenendo che il potere di disporre la rimozione d'ufficio non può considerarsi connesso o insito nel potere di revoca dell'autorizzazione dei centri di allevamento (che pure non sarebbe stata prevista dalla normativa provinciale al momento dell'adozione del decreto impugnato, essendo stata introdotta solo con art. 6, comma 2, l.p. n. 10/2022) e che nessuna delle ragioni addotte nel decreto risulterebbe riconducibile alle finalità contemplate dall'art. 29, comma 2, l.p. n. 14/1987, tranne quella relativa all'unico cervo in relazione al quale è stato affermato che versasse in un cattivo stato di salute.

3.2. I due motivi di impugnazione, che si prestano ad un esame congiunto, sono infondati.

Per un corretto inquadramento giuridico della fattispecie viene riportato il quadro normativo di rilievo in vigore al momento dell'emissione del provvedimento impugnato:

L'art. 2, comma 1 (*Fauna selvatica*) della legge provinciale n. 14/1987 (*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia*), dispone che "Per fauna selvatica ai sensi della presente legge si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole".

Di particolare importanza si rivelano le disposizioni dell'art 19 della legge provinciale n. 14/1987 (*Centri di allevamento di fauna selvatica*) secondo le quali:

"1. Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di fauna selvatica le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la fauna selvatica a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare.

2. I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l'ingresso che la fuoriuscita di fauna selvatica, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonché sufficienti risorse foraggiere naturali e possibilità di pastura artificiale.

3. La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentito l'ispettorato forestale territorialmente competente. Considerando le specie di fauna selvatica e tenuto conto della grandezza e delle caratteristiche del recinto, l'ufficio determina specificatamente quale e quanta fauna selvatica possa contenere il singolo centro, sempreché questo non pregiudichi notevolmente l'esercizio venatorio nelle riserve circostanti. Se per la gestione del centro ai sensi del comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l'autorizzazione è rilasciata, previo parere non vincolante della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, e questa sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge vigente in materia di tutela del paesaggio. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 43/92/CEE del Consiglio della Comunità europea del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

4. L'autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui al secondo e terzo comma.

5. Le persone a cui viene accordata l'autorizzazione di costruire e gestire un centro hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve essere annotata ogni entrata ed ogni uscita di fauna selvatica, nonché la sua provenienza. Al personale di sorveglianza di cui all'articolo 31 è data, inoltre, facoltà di prendere visione del registro e di effettuare controlli nel centro.

6. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera q), è vietato l'esercizio della caccia nei centri di allevamento di fauna selvatica. Nei centri di maggiore estensione gli eventuali abbattimenti, che si rendessero necessari per motivi igienico-sanitari o socio-biologici, possono essere attuati solo in presenza di un organo di vigilanza venatoria ed esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3, se munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e della copertura assicurativa prescritta dall'articolo 11, comma 6, o da un cacciatore a tal fine autorizzato dall'ufficio competente in materia di caccia.

6/bis Nei centri di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare non sono considerate esercizio venatorio la cattura e l'uccisione della fauna, ivi detenuta, da parte del titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 o di un cacciatore a tal fine autorizzato dall'ufficio competente in materia di caccia.

7. (Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23)

8. Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero degli uccelli e dei mammiferi autoctoni protetti da parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

9. L'autorizzazione di cui al comma 3 sostituisce la definizione del carico di erbivori nonché la fissazione del periodo di pascolo e l'autorizzazione all'esercizio del pascolo nel bosco ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

10. L'ufficio provinciale competente in materia di caccia può comunque autorizzare i titolari di un permesso di caccia per il comprensorio in cui si trova il centro, a prelevare gli ungulati selvatici cacciabili introdotti in un centro di allevamento, stabilendo le modalità dell'intervento.

3.2.1. Dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 2 (Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di fauna selvatica le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la fauna selvatica a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare) e dell'art. 19, comma 1 (Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di fauna selvatica le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la fauna selvatica a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare) si rileva chiaramente che, contrariamente a quanto assunto dalla parte appellante, nel novero di animali selvatici regolati dalla legge provinciale n. 14/1987 rientrano anche quelli che sono nati nell'allevamento di fauna selvatica; un tanto si ricava già dalla denominazione dell'art. 19 (*centri di allevamento di fauna selvatica*) e dalla formulazione dello stesso comma 1, secondo la quale rientrano nella regolazione della legge provinciale n. 14/1987 i capi che si trovano all'interno delle superfici di terreno recintato, tenuti a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare, e quindi, a prescindere dal fatto che i capi ivi tenuti siano di origine selvatica o di prima generazione, nati in cattività.

Pertanto, come anche riconosciuto dal Giudice di prime cure, la legge provinciale n. 14/1987 vale per tutta la fauna selvatica appartenente ad una specie locale, indipendentemente dal fatto che viva o no in libertà.

Inoltre, anche se la circostanza, in base alle considerazioni appena svolte, non è rilevante ai fini della decisione della presente causa, il Collegio osserva che l'appellante non ha provato in alcun modo, in particolare con documenti ufficiali, che i capi ai quali si riferisce il provvedimento impugnato sono tutti nati in cattività. Del resto, anche la documentazione depositata in seguito all'ordinanza collegiale n. 5595/2022 va ritenuta insoddisfacente in quanto il documento depositato è un documento che proviene dalla parte stessa e la fotografia depositata da sola non vale a sconfiggere il provvedimento impugnato.

3.2.2. Siccome la revoca del permesso di allevamento, disposta con provvedimento prot. n. 800859 del 24.11.2020 e confermata con delibera della Giunta provinciale n. 427 del 18 maggio 2021 di rigetto del ricorso gerarchico è divenuta esecutiva e l'appellante non aveva ottemperato per quasi un anno al più volte rinnovato ordine di smantellamento dell'allevamento, l'allevamento dei capi nel luogo de quo - gestito dall'appellante senza autorizzazione, in una situazione precaria, totalmente priva delle condizioni richieste dalla legge - era da considerare illegale a tutti gli effetti, per cui risulta legittimo e giustificato l'ordine di prelievo impugnato.

3.2.3. Infine è destituita di fondamento la censura circa l'asserita illegittimità del provvedimento impugnato con la quale si sostiene che la rimozione d'ufficio di cui al comma 7bis della l.p. n. 14/1987 sarebbe stata introdotta solamente con la legge provinciale n. 10 del 19.8.2022 e quindi successivamente alla data del provvedimento qui impugnato, per cui tale disposizione non potrebbe essere applicata alla fattispecie in applicazione del principio *tempus regit actum*.

Tale censura, oltre ad essere stata introdotta in maniera inammissibile per la prima volta nel presente grado, non resiste ad un esame del provvedimento impugnato dal quale emerge che lo stesso non dispone la rimozione d'ufficio, bensì il prelievo d'ufficio ai sensi dell'art. 29, comma 2 della legge provinciale n. 14/1987, resosi necessario, come si legge nella motivazione del provvedimento, a causa dello stato di trascuratezza complessivo del centro di allevamento, del cattivo stato di salute dei capi e della violazione delle disposizioni sulla tutela animale e quindi del protrarsi di una situazione precaria e totalmente priva delle condizioni richieste dalla legge, la quale - stante la protratta inottemperanza dell'appellante agli ordini di smantellamento - necessitava di un'azione urgente.

3.2.4. È evidente che il prelievo d'ufficio costituisce un concetto ben diverso dalla rimozione d'ufficio come regolato dal comma 7bis (*Il titolare del centro di allevamento di fauna selvatica è sollecitato per iscritto dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia a rimuovere dal centro di allevamento eventuali animali appartenenti a specie selvatiche tenuti senza autorizzazione o dopo la revoca della stessa. Se la rimozione non avviene entro il termine fissato, non inferiore a 30 giorni, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia dispone d'ufficio la rimozione degli animali dal centro, addebitando i relativi costi al titolare del centro di allevamento*).

Quindi, nel caso concreto - il quale in ragione della sopra riportata (punto 3.1.) descrizione dei presupposti contenuta nel provvedimento impugnato, rientra nell'oggetto della disposizione di cui all'art. 29, comma 2 della legge provinciale n. 14/1987, secondo la quale *L'assessore provinciale competente in materia di caccia può permettere in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, per motivi di sanità e incolumità pubblica, per la protezione delle colture agrarie e boschive, della pesca e della zootecnia, nonché a scopo di ripopolamento, specificandone i mezzi, i tempi e le modalità, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera j*” - si ravvisa corretta l'emanazione del provvedimento impugnato, in quanto rientra chiaramente nell'ambito di applicazione dell'art. 29, c.2. l.p. n. 14/1987.

3.2.5. Il richiamo all'art. 42 della Costituzione, al pari di quello all'art. 1 primo protocollo alla CEDU e all'art. 17 della Carta di Nizza, in quanto non presenti nel ricorso di primo grado, costituiscono motivi nuovi in appello, come tali vietati. Per questa parte, quindi, l'appello è inammissibile.

3.2.6. In conclusione, per le esposte considerazioni, sono destituite di fondamento le affermazioni della parte appellante sulle quali si basano le censure alla sentenza impugnata e al provvedimento impugnato.

3.3. È pure infondato il terzo motivo d'appello (rubricato: *Error in iudicando e in procedendo: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, l.p. 14/1987 e dell'art. 1, l.p. 17/1993; eccesso di potere per sproporzionalità, illogicità manifesta e motivazione carente o insufficiente, anche quale violazione dell'art. 7, l.p. 17/1993. Mancata pronuncia. Violazione degli artt. 101 e 103 Cost e dell'art. 7 c.p.a*) con il quale l'appellante sostiene che l'Amministrazione provinciale, prima di disporre l'abbattimento di tutti i cervi dell'appellante (che dovrebbe costituire l'“ultima ratio”), avrebbe dovuto valutare la possibilità di adottare misure comunque idonee a soddisfare l'interesse pubblico (rimozione del centro di abbattimento), ma anche a salvaguardare l'interesse del privato.

Premesso che - come giustamente anche rilevato dal Giudice di prime cure - l'appellante teneva gli animali per la produzione di carne e offriva pietanze di selvaggina nei suoi due esercizi stagionali di somministrazione di pasti e bevande e che, quindi, la selvaggina veniva allevata per questo scopo e tenuta in cattività fino al suo abbattimento, l'abbattimento rappresenta una fine comunque naturale. E' piuttosto la condotta di parte appellante che ha esposto gli animali in questione, nel corso della loro esistenza, a condizioni svantaggiose che si sarebbero potute (e dovuto) evitare.

3.3.1. Tenuto infatti conto della circostanza che l'appellante - nonostante vari rinvii del termine concessogli per lo smantellamento da parte dell'ufficio competente - per quasi un anno non ha provveduto al trasferimento dei capi tenuti

nell'allevamento (privo di autorizzazione) e tenuto conto delle condizioni di allevamento e di salute (riportate ai precedenti punti 3.1. e 3.2.3) in cui si trovavano i capi anche prima dell'adozione del provvedimento impugnato, il Collegio ritiene che l'amministrazione provinciale ha esercitato il potere di cui all'art. 29, c.2 della l.p. n. 14/1987 non solo in coerenza con lo scopo (pur sempre alimentare) per cui l'allevamento era stato autorizzato ma anche secondo modalità necessitate dalle condizioni determinatesi per responsabilità dell'allevatore; pertanto non si ravvisa il censurato "inutile sacrificio" e tantomeno l'asserito eccesso di potere per sproporzionalità, illogicità e motivazione carente o insufficiente.

3.3.2. Infine, avendo l'Assessore provinciale anche disposto che il proprietario veniva informato "*degli abbattimenti effettuati, mentre gli animali rimarranno a sua disposizione per lo smaltimento o eventualmente per il loro utilizzo*" non si ravvisano né i vizi, né le illegittimità denunciate con il terzo motivo di appello.

3.4. Con il quarto motivo di impugnazione (rubricato: *Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 e ss., l.p. 17/1993. Motivazione contraddittoria ed illogica*), l'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove non avrebbe riconosciuto come dovuta la comunicazione di avvio del procedimento e non avrebbe riconosciuto la violazione delle garanzie procedurali previste dagli artt. 14 e ss. l.p. 17/1993; secondo l'appellante l'atto impugnato non sarebbe un atto dovuto, ma il decreto impugnato avrebbe natura di atto discrezionale, sicché la sua adozione avrebbe necessariamente dovuto essere preceduta dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 14, l.p. 17/1993. L'appellante esclude che l'Amministrazione provinciale abbia assolto all'obbligo suddetto con nota del 03.11.2021 richiamata dalla sentenza appellata, in quanto la nota sarebbe priva degli elementi essenziali previsti dalla legge. Inoltre, nel caso in esame al momento del rilascio del decreto assessorile non sarebbe esistita alcuna norma che avrebbe imposto la sua adozione (che, come già esposto dall'appellante, sarebbe stata introdotta solo con art. 6, comma 2, l.p. 10/2022) e tantomeno sarebbe esistita una norma che avrebbe predeterminato il contenuto o le concrete modalità di esecuzione della rimozione d'ufficio dei capi di allevamento; secondo l'appellante, una siffatta norma non esisterebbe a tutt'oggi, considerato che l'art. 19, comma 7/bis, l.p. 14/1987, introdotto con art. 6, comma 2, l.p. 10/2022, parla solo genericamente di "*rimozione degli animali dal centro*", per cui sarebbe evidente la natura discrezionale del decreto impugnato.

La doglianza non coglie nel segno.

È privo di fondamento - per le considerazioni esposte da questo Collegio al precedente punto 3.2.3 - questo motivo di appello laddove poggia la tesi della asserita illegittimità del provvedimento impugnato sull'affermazione che il provvedimento avrebbe ordinato una rimozione d'ufficio come regolata dal comma 7/bis della legge provinciale n. 14/1987.

3.4.1. Per quanto attiene la doglianza sul mancato invio dell'avvio del procedimento va considerato in generale che nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma va interpretata alla luce dell'art. 21 octies comma 2 della l. 07.08.1990 n. 241 il quale, nell'imporre al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto, allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

3.4.2. Orbene, nel caso concreto, come provato dall'amministrazione provinciale con gli atti e documenti di causa e come già rilevato dal Collegio nei precedenti punti, emerge chiaramente dal contenuto dell'atto impugnato che è stato disposto il prelievo d'ufficio ai sensi dell'art. 29, comma 2 della legge provinciale n. 14/1987, resosi necessario in base alle condizioni di trascuratezza complessive del centro di allevamento e del cattivo stato di salute dei capi, tenuti in violazione delle disposizioni sulla tutela animale.

Il disposto prelievo d'ufficio trova la sua base giuridica nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione, divenuto esecutivo, che dispone lo smantellamento (e quindi, l'abbattimento dei capi da parte dello stesso appellante) entro il 31.1.2021, termine non rispettato dall'appellante come nemmeno le proroghe concesse (al 30 settembre 2021 e al 15 novembre 2021).

A prescindere dalla circostanza che l'appellante non indica specificatamente quali dei suoi elementi avrebbero potuto condurre l'assessore competente a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto, il Collegio ritiene che nel caso concreto, ove già il provvedimento di revoca era preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento del 09.09.2020, seguito dalle controdeduzioni dell'appellante del 29.09.2020 e ove quasi un anno dopo l'adozione del provvedimento di revoca con contestuale ordine di smantellamento l'appellante non aveva ottemperato all'obbligo di abbattimento dei capi presenti nell'allevamento, il provvedimento è tecnicamente fondato e - dopo l'approfondita istruttoria svolta da parte dei medici veterinari dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige (comunicata dal servizio veterinario presso l'azienda sanitaria dell'Alto Adige all'ufficio caccia e pesca con nota del 25 ottobre 2021) - sarebbe stato in ogni caso adottato in quanto necessitato a risolvere il persistente stato di violazione delle disposizioni sulla tutela animale.

3.4.3. Pertanto - siccome lo smantellamento dei capi presenti nell'allevamento era già stato disposto con il provvedimento di revoca dell'autorizzazione e siccome l'impugnato prelievo d'ufficio è stato intimato con nota del 3.11.2021 per il caso di inosservanza del termine ultimo del 15.11.2021 per lo smantellamento dell'allevamento - non era necessario garantire

ulteriormente la partecipazione del privato, in quanto effettivamente nel caso concreto l'odierno appellante non avrebbe potuto condurre l'assessore provinciale a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto, per cui il quarto motivo di appello viene respinto.

3.5. Con l'ultimo motivo di appello (rubricato: *Error in iudicando e in procedendo. Violazione dell'art. 26 c.p.a. e degli artt. 91 e ss. c.p.c. Erroneo regolamento delle spese di lite di primo grado*) l'appellante sostiene che stante la mancata costituzione in primo grado della Provincia autonoma di Bolzano, sarebbe illegittima la condanna dell'odierno appellante alla rifusione delle spese in favore della Provincia.

Il motivo è fondato. Contrariamente al presente grado di giudizio, nel procedimento di primo grado la Provincia, non essendosi costituita, non ha svolto alcuna attività difensiva per cui si ritiene non corretto il capo della sentenza che dispone la condanna dell'odierno appellante alla rifusione delle spese, con conseguente accoglimento del quinto motivo di impugnazione.

3.6. Per quanto esposto e ritenendo assorbiti tutti gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta, dall'accoglimento del solo quinto motivo di appello sulle spese di lite e dalla reiezione dei primi quattro motivi di impugnazione deriva la conferma dell'infondatezza degli originari motivi dedotti con il ricorso di primo grado. L'effetto finale che ne consegue è l'accertamento in ordine alla non illegittimità del decreto qui impugnato alla stregua dei motivi dedotti nei suoi confronti; si intende che la concreta esecuzione del medesimo decreto, nei modi e nei tempi, è rimessa al prudente apprezzamento della Provincia.

3.7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, in virtù del principio di cui all'art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a., di talché l'appellante va condannato al rimborso delle spese di lite alla Provincia autonoma di Bolzano, liquidate per il presente grado in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente al capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, che per l'effetto annulla, respingendolo per tutto il resto e per l'effetto confermando i restanti capi della sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante Stecher Stefan a rimborsare le spese di lite del presente grado alla Provincia autonoma di Bolzano nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)